

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA LATTO-

INTOLLERANTI (AILI)

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di promozione sociale di tipo culturale e scientifica denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA LATTO-INTOLLERANTI – APS (AILI), di seguito indicato con il termine "Associazione", con sede nel Comune di Lucca, ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. La creazione di altre sedi sociali non comporta modifica statutaria.

ARTICOLO 2

SCOPO

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di soggetti intolleranti al lattosio associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

ARTICOLO 3

FINALITA'

L'Associazione viene costituita con la finalità della diffusione dell'informazione e sensibilizzazione in merito alle problematiche legate all'intolleranza al lattosio anche con l'utilizzo dei mezzi informativi di massa, affinché una corretta conoscenza in materia possa migliorare la qualità della vita anche di quanti ignorano essere affetti

da suddette patologie.

L'Associazione, in particolare, persegue il predetto scopo tramite lo sviluppo delle

seguenti attività:

- a) Promuovere, divulgare e fornire informazione sull'esistenza della condizione di intolleranza al lattosio con tutte le relative sintomatologie rivolte sia a individui diagnosticati intolleranti al lattosio, adulti e bambini, e non solo;
- b) Formulazione di un prontuario di prodotti senza lattosio idonei alla dieta di soggetti intolleranti al lattosio;
- c) Sensibilizzazione delle istituzioni nazionali, strutture politiche, amministrative e sanitarie sulla condizione di intolleranza al lattosio in modo da fornire un'adeguata assistenza medica e psicologica alle persone e alle famiglie dei soggetti intolleranti al lattosio;
- d) Promuovere rapporti con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri e con Società Scientifiche nazionali ed internazionali, coinvolte nelle problematiche della Nutrizione Umana;
- e) Contribuire all'informazione e all'istruzione della classe medica e paramedica relativamente alle possibilità diagnostiche e terapeutiche, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- f) Sensibilizzazione delle aziende produttrici e/o distributrici di prodotti alimentari, del libero commercio, affinché evidenzino sulle confezioni l'assenza o la quantità di lattosio presente nei componenti e nelle lavorazioni al fine di consentirne l'utilizzo da parte dei pazienti intolleranti al lattosio;
- g) Diffondere l'informazione e la conoscenza delle intolleranze alimentari nell'ambito della Scuola di qualsiasi ordine e grado erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- h) Divulgare la conoscenza della suddetta intolleranza alla classe di ristorazione e bar al fine di introdurre menù o alimenti senza lattosio, consentendo al soggetto intollerante al lattosio di seguire la dieta senza lattosio anche fuori dalle mura domestiche;
- i) Promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica, sui problemi posti dalla suddetta intolleranza, effettuata da organismi sia privati che pubblici quali fondazioni e/o equiparate all'occorrenza organizzate. Le attività svolte saranno solo ed esclusivamente quelle direttamente connesse a quelle istituzionali riservate agli Enti del Terzo Settore. Nessuna di suddette attività sarà svolta a livello direttamente o marginalmente commerciale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

- organizzazione di eventi a tema

- organizzazione di seminari e approfondimenti con specialisti e special guest

- organizzare convegni, congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili

- manifestazioni per sensibilizzare la società civile

- incontri con le istituzioni locali

- sponsorizzazione di altre associazioni

- aderire, stipulare accordi di collaborazione con associazioni, Istituti e Organizzazioni

nazionali ed estere, che non perseguano finalità in contrasto con lo statuto

dell'Associazione

- raccolta di contributi in occasione di manifestazioni ed eventi occasionali anche

mediante la vendita di gadgets di modico valore

- reperire e gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni per raggiungere lo scopo

sociale

- promuovere, produrre, distribuire, diffondere materiale informativo a carattere

scientifico, culturale e sociale in conto terzi che non siano in contrasto con lo statuto.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le

attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e

continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o

erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,

inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto

legislativo.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a

favore di soci e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari

associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere

superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza

fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 4

SOCI

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i 60 giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere

che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrati dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: in

presenza fisica.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

ARTICOLO 6

ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente scegliendoli tra i propri associati;
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto;

- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione

Per l'assemblea straordinaria è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria e quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza ecc.), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 7

PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio sono conferite al Presidente.

Il Presidente in particolare:

a) convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;

b) convoca e presiede l'assemblea dei soci;

c) adotta provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo;

d) compie ogni altro atto idoneo a perseguimento dell'interesse dell'associazione.

Il presidente può compiere operazioni bancarie in nome e per conto dell'associazione

compresa l'apertura di conto corrente e, previa delibera del Consiglio Direttivo,

ricorrere anche al credito bancario, rilasciando garanzia in nome e per conto

dell'associazione.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre fino ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente mediante avviso scritto (mediante e-mail o lettera raccomandata A.R. o equivalenti) da recapitare ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica. Il consiglio direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti la metà dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- b) predisporre le bozze del bilancio di esercizio;
- c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- d) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- e) stabilire le quote annuali di associazione;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

ARTICOLO 9

BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, c. 3 D.Lgs. 117/2017, qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, c. 3 D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

ARTICOLO 10

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 11

ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina

un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le

categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può

essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di

soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti

dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo

concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il

bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta

opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs.

del 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 12

ORGANO DI REVISIONE

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione l'assemblea nomina

un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito

registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi

possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia

a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ARTICOLO 13

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da esperti in materia in campo nazionale ed internazionale, in numero di almeno 3 membri con compiti di consulenza su temi biologici e tecnico-scientifici.

I componenti vengono scelti nel numero e secondo le modalità previste dal Regolamento, ed infine nominati dal Presidente dell'Associazione. Il Comitato Scientifico dura in carica sino alla nomina di un nuovo Comitato Scientifico.

ARTICOLO 14

IL TESORIERE

Qualora lo ritenga utile o opportuno il Consiglio Direttivo può nominare tra i propri membri un Tesoriere. Se nominato il Tesoriere tiene la cassa dell'associazione, cura l'amministrazione e gli adempimenti contabili ed amministrativi.

ARTICOLO 15

RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) donazioni;
- c) contributi dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, soggetti privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

h) proventi derivanti da cessione di beni e prestazioni di servizi ad associati o terzi,

anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte

in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli

obiettivi istituzionali.

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

ARTICOLO 16

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole

di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il

liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere

dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, c.

1 D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato

dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio

residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italiana Sociale a

norma dell'art.9, c. 1 D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 17

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione

e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o

l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di

successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel

momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante

ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi

provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ARTICOLO 18

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla

normativa vigente in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6

giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse

non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.